SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
2 luglio 1985 *

Nel procedimento 148/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, dalla Corte d'appello di Colmar nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Deutsche Genossenschaftsbank

e

SA Brasserie du Pêcheur,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 36 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale C. O. Lenz
cancelliere H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate:

— per l'appellante, dagli avvocati J. e C. Imbach, del foro di Strasburgo,

— per l'appellata, dagli avvocati R. e A. Garnon e Ph. Kempf, del foro di Strasburgo,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Delmoly, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente,

* Lingua processuale: il francese.

— per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig. Christof Böhmer, Ministerialrat presso il Bundesministerium der Justiz,

— per il governo della Repubblica italiana, dal dott. A. Squillante, presidente di sezione del Consiglio di stato, capo del servizio del contenzioso diplomatico dei trattati e degli affari legislativi di questo ministero, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello stato,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con sentenza 16 maggio 1984, pervenuta alla Corte il 14 giugno seguente, la Corte d'appello di Colmar ha sollevato, a norma del protocollo 3 giugno 1971 riguardante l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: « la convenzione »), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 36 di detta convenzione.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la Deutsche Genossenschaftsbank, con sede in Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), e la SA Brasserie du Pêcheur, con sede in Schiltigheim (Francia). La lite verteva sul diritto della Brasserie du Pêcheur di chiedere, in quanto terzo interessato, la revoca dell'ordinanza d'exequatur di un atto notarile tedesco, ottenuta in Francia dalla Deutsche Genossenschaftsbank nei confronti del suo debitore, la Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke (in prosieguo: « DGV »), con sede in Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania).

3 Dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale si desume che con atto pubblico, rogato il 5 aprile 1972 dal un notaio tedesco, la DGV si costituiva una « Eigentümergrundschuld » per la somma di 2 milioni di DM più gli interessi del 10% all'anno a partire dal giorno del rogito. Con ciò la DGV dichiarava di sottoporre gli immobili onerati ad esecuzione forzata immediata a favore dei futuri beneficiari della « Grundschuld ». Essa dichiarava inoltre di sottoporsi, se necessario, ad esecuzione forzata immediata su tutti i propri beni a favore degli stessi beneficiari. Con dichiarazione 11 gennaio 1976, autenticata da un notaio tedesco, la DGV trasferiva la « Grundschuld » e l'ulteriore garanzia che essa implica, alla Deutsche Gewerbe- und Landkreditbank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), di cui la Deutsche Genossenschaftsbank è il successore diretto.

4 L'8 febbraio 1982 la Deutsche Genossenschaftsbank si faceva rilasciare copia dell'atto 5 aprile 1972 ai fini dell'esecuzione forzata nella Repubblica federale di Germania. Desiderando procedere del pari ad esecuzione forzata sui beni e sui crediti della DGV in Francia, essa chiedeva al presidente del tribunal de grande instance di Strasburgo di apporre la formula esecutiva alla traduzione in francese dell'atto notarile tedesco 5 aprile 1972. Con ordinanza 24 marzo 1982, il presidente accoglieva la domanda, richiamandosi in particolare all'art. 50 della convenzione.

5 La Brasserie du Pêcheur, altro creditore della DGV, chiedeva allora allo stesso presidente del tribunal de grande instance di Strasburgo di revocare l'ordinanza. Sotto l'aspetto processuale, essa basava la domanda sull'art. 496 del nuovo codice francese di procedura civile il quale, nel caso del provvedimento giudiziario emesso in seguito a « requête » autorizza gli interessati ad adire il giudice che ha emesso il provvedimento.

6 Nel merito, la Brasserie du Pêcheur sosteneva che, visti gli artt. 31 e 50 della convenzione, l'exequatur era stato erroneamente concesso e che la formula esecutiva era stata apposta sulla traduzione dell'atto, non già sull'atto stesso. Il presidente del tribunal de grande instance di Strasburgo accoglieva questa tesi e, con ordinanza 13 ottobre 1983, revocava la propria precedente ordinanza.

7 La Deutsche Genossenschaftsbank interponeva appello avverso l'ordinanza di revoca dinanzi alla Corte d'appello di Colmar, assumendo che l'art. 36 della convenzione attribuisce il diritto di impugnare il provvedimento di apposizione dell'exequatur unicamente alla parte contro la quale l'esecuzione è stata chiesta.

8 La Corte d'appello di Colmar decideva di sospendere il giudizio fino a che la Corte non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, « sull'interpretazione dell'art. 36 della convenzione, e in particolare sul punto se detto articolo il quale, qualora l'esecuzione sia autorizzata, attribuisce il diritto d'impugnativa unicamente alla parte contro la quale l'esecuzione è stata chiesta, escluda perciò qualsiasi azione dei terzi interessati, pure nel nel caso in cui il diritto nazionale di uno degli stati contraenti attribuisce a questi la facoltà di far opposizione all'ordinanza che abbia accolto una " requête "» .

9 Dato che dal fascicolo pare desumersi che l'atto pubblico, per il quale l'exequatur è stato inizialmente concesso a norma dell'art. 50 della convenzione, sia stato rogato prima dell'entrata in vigore di questa, va rilevato anzitutto che la Corte risolve la questione sottopostale indipendentemente dal fatto che la convenzione si applichi o no, a norma del suo art. 54, a detto atto pubblico.

10 Sulla questione interpretativa sottoposta alla Corte, le parti nella causa principale, la Commissione ed i due governi hanno svolto le seguenti tesi.

11 La Deutsche Genossenschaftsbank sostiene che, essendo autosufficiente, la convenzione non può essere completata dalle disposizioni di diritto nazionale. L'art. 36 contempla unicamente l'impugnazione del convenuto che sia rimasto soccombente nel procedimento per l'exequatur. Questa disposizione derogherebbe certo alle discipline nazionali sull'exequatur le quali contemplano del pari l'impugnazione dei terzi interessati. Tuttavia la convenzione disciplinerebbe l'exequatur, non già l'esecuzione propriamente detta. Gli interessi dei terzi potrebbero essere eventualmente tutelati in quest'ultimo stadio.

12 La Brasserie du pêcheur deduce che l'art. 36 della convenzione istituisce un mezzo di ricorso ordinario a favore della parte contro la quale l'exequatur è stato concesso. Esso non osterebbe ai mezzi straordinari di ricorso, e in particolare all'opposizione di terzo, ai quali il provvedimento che concede l'exequatur può essere soggetto nel diritto nazionale.

13 La Commissione sostiene che la convenzione costituisce una normativa completa mirante a che l'atto straniero sia messo sullo stesso piano dell'atto nazionale, affinché possa essere eseguito come se si trattasse di un atto nazionale. La fase dell'exequatur sarebbe disciplinata direttamente ed esclusivamente dalla convenzione, mentre la fase dell'esecuzione in senso stretto sarebbe disciplinata dal diritto nazionale del giudice adito. Per quanto riguarda l'art. 36 della convenzione, ciò implicherebbe che non è possibile rifarsi alle norme nazionali per completare il mezzo d'impugnazione contemplato da detto articolo. L'impugnazione del terzo prolungherebbe il procedimento d'exequatur, il che sarebbe in contrasto con lo spirito della convenzione.

14 Il governo tedesco ritiene che la natura tassativa dei mezzi d'impugnazione contemplati dalla convenzione si desume dallo scopo degli artt. 31 e seguenti della convenzione, che è quello di garantire in modo rapido, semplice ed uniforme, in tutti gli stati partecipanti alla convenzione, l'equiparazione dei titoli esecutivi stranieri a quelli nazionali. Oltre al mezzo d'impugnazione contemplato dall'art. 36 della convenzione, non sarebbe ammesso alcun altro mezzo d'impugnazione contro il provvedimento d'exequatur. Tuttavia, tutti i mezzi d'impugnazione di diritto nazionale potrebbero essere esperiti contro i provvedimenti d'esecuzione che la competente autorità deve adottare, dato che questi provvedimenti sono soggetti unicamente al diritto dello stato in cui l'esecuzione forzata ha luogo.

15 Il governo italiano rileva che la lettera dell'art. 36 della convenzione non esclude i mezzi d'impugnazione che ciascun ordinamento giuridico attribuisce, nell'ambito del procedimento d'exequatur, alle persone diverse da quella contro la quale l'exequatur è stato concesso. La convenzione non avrebbe potuto logicamente offrire garanzie unicamente alla parte contro la quale l'esecuzione è stata chiesta, senza tener conto della tutela dei diritti dei terzi che potrebbero essere lesi.

16 Va ricordato anzitutto che, con sentenza 27 novembre 1984 (Brennero, 258/83, Racc. 1984, pag. 3971), la Corte ha affermato che la convenzione « contempla un procedimento molto sommario per ottenere l'exequatur, pur concedendo alla parte contro cui è stata chiesta l'esecuzione la possibilità di proporre opposizione ». Da questa sentenza si desume inoltre che lo scopo principale della convenzione è « la semplificazione dei procedimenti nello stato in cui l'esecuzione viene chiesta ».

17 Per conseguire questo scopo, la convenzione ha istituito un procedimento d'exequatur che costituisce un complesso autonomo e completo, ivi compreso il campo dei mezzi d'impugnazione. Ne consegue che l'art. 36 della convenzione esclude le impugnazioni che il diritto nazionale consente ai terzi interessati avverso il provvedimento d'exequatur.

18 Dato che la convenzione si limita a disciplinare il procedimento d'exequatur per i titoli esecutivi stranieri e non si occupa dell'esecuzione propriamente detta la quale resta soggetta al diritto nazionale del giudice adito, i terzi interessati potranno esperire avverso i provvedimenti d'esecuzione forzata le azioni loro consentite dal diritto dello Stato in cui l'esecuzione forzata ha luogo.

19 Per questi motivi si deve risolvere la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'appello di Colmar nel senso che l'art. 36 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, esclude qualsiasi impugnazione dei terzi interessati avverso il provvedimento che concede l'exequatur, anche qualora il diritto nazionale dello stato in cui l'exequatur viene concesso consenta a detti terzi un mezzo d'impugnazione.

Sulle spese

20 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica italiana, e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

1992

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Colmar, con sentenza 16 maggio 1984, dichiara:

L'art. 36 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, esclude qualsiasi impugnazione dei terzi interessati avverso il provvedimento che concede l'exequatur, anche qualora il diritto nazionale dello stato in cui l'exequatur viene concesso consenta a detti terzi un mezzo d'impugnazione.

Due Kakouris

Everling Galmot Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 2 luglio 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della quinta sezione
O. Due